

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
 concernente il risanamento della Società di navigazione del Lago di
 Lugano e la concessione della garanzia dello Stato al pagamento
 degli interessi e dell'ammortamento di un mutuo di franchi 700.000.—
 presso la Cassa federale dei prestiti, per l'acquisto di una motonave.

(del 7 luglio 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La Società di navigazione del Lago di Lugano, con istanza 16 agosto 1950, chiede all'Ufficio federale dei trasporti del Dipartimento federale delle poste e ferrovie la sistemazione finanziaria della Società, in base alla legislazione attualmente in vigore, per liberare le attività della Società stessa dai pegni verso la Confederazione e il Cantone per permetterle di ottenere un credito bancario necessario per l'acquisto di una nuova motonave destinata a mantenere e garantire un servizio decoroso di navigazione sul lago di Lugano.

L'istanza fu oggetto di esame da parte dell'Ufficio federale dei trasporti in unione al nostro Dipartimento delle finanze a diverse riprese, e, a conclusione delle trattative, fu presentata dall'Ufficio federale dei trasporti la seguente proposta :

1. *Capitale azioni.*

Riduzione del valore nominale delle azioni da Fr. 100.— a Fr. 75.— : con questa misura si sarebbe ottenuto un beneficio di risanamento di fr. 92.175.—

2. *Soccorsi di guerra.*

Rimborso alla Confederazione, al Cantone e ai Comuni dei soccorsi concessi durante la guerra, di Fr. 71.652,50 (Confederazione Fr. 35.825.—, Cantone Fr. 17.913,75, Comuni Fr. 17.913,75).

3. *Prestito di soccorso.*

- a) Trasformazione del 50% (Fr. 175.000.—) del prestito di Fr. 350.406,60 (Confederazione Fr. 175.203,30, Cantone Fr. 85.387,10, Comuni Fr. 89.816,20) in 1750 azioni privilegiate di Fr. 100.— della S. N. L., con diritto a dividendo a contare dal 1. gennaio 1951;
- b) rinuncia da parte della Confederazione, del Cantone e dei Comuni del rimanente prestito di Fr. 175.406,60, valuta 1. gennaio 1951.

4. *Acquisto motonave.*

La S. N. L. si obbliga a presentare il contratto stipulato con l'impresa costruttrice, debitamente firmato, per l'acquisto di un battello a motore per passeggeri del prezzo di Fr. 650 / 700.000.—, con la dichiarazione relativa al finanziamento di detto acquisto.

Questa proposta non trovò l'adesione della S. N. L. ; nel frattempo, l'esercizio 1950 della Società si è chiuso con un deficit, di modo che la stessa non era in grado di rimborsare i soccorsi di guerra di cui al n. 2 del piano di risanamento, senza compromettere il finanziamento dell'acquisto della nuova motonave.

Si esaminarono e si discussero diverse altre soluzioni e fu finalmente trovato un accordo in questo senso :

- a) La Confederazione rinuncia definitivamente ai suoi crediti verso la S. N. L. di Fr. 211.028,30 (Fr. 175.203,30 della 1. azione e Fr. 35.825.— della 2. azione).
- b) Il Cantone trasforma il suo credito di Fr. 103.300,85 in Fr. 100.000.— di nuove azioni.
- c) Il Cantone assume inoltre la garanzia verso la cassa federale dei prestiti per il pagamento degli interessi e l'ammortamento sul mutuo di 1. grado di Fr. 700.000.—, che detta cassa è disposta a concedere alla S. N. L.

La garanzia del Cantone avrà effetto qualora l'eccedenza d'esercizio della S. N. L., dopo copertura degli ammortamenti, non fosse sufficiente per coprire l'annualità contrattuale da versare alla Cassa federale dei prestiti.

La quota dell'annualità che rimane scoperta deve essere versata dal Cantone Ticino.

- d) Conversione della rimanenza di Fr. 111.030,80 dei prestiti (dei Comuni) in un mutuo di secondo grado seguente quello presso la cassa federale dei prestiti di Fr. 700.000.— al tasso annuo del 4% di cui il 3% è considerato interesse e l'1% ammortamento.
- e) La Confederazione, il Cantone e i Comuni rinunciano per l'anno 1951 agli interessi e all'ammortamento sui loro crediti.

Con garanzia del Cantone, la S. N. L. può ottenere dalla Cassa federale dei prestiti un mutuo di Fr. 700.000.— a un tasso d'interesse del $\frac{1}{2}$ % superiore a quello di sconto della Banca Nazionale Svizzera, senza commissione, contro pegno di primo rango su tutti i beni mobili e immobili presenti e futuri che servono alla navigazione, di proprietà della S. N. L.

Il restante capitale necessario di circa Fr. 180.000.— per l'acquisto della motonave deve essere fornito dalla Società stessa con mezzi propri.

Questa soluzione ci sembra equa ed accettabile, per cui vi raccomandiamo di esaminare il presente messaggio con una certa urgenza, affinché la S. N. L. possa passare all'ordinazione della nuova motonave ed evitare ulteriori possibili aumenti di prezzo.

Per questi motivi, vi proponiamo di voler dare la vostra approvazione all'unito disegno di decreto legislativo, approvando le condizioni fissate dalla Confederazione e autorizzando il Consiglio di Stato a firmare le relative convenzioni.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:
Canevascini

Il Cons. Segr. di Stato:
Lepori

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il risanamento della Società di navigazione del Lago di Lugano e la concessione della garanzia del Cantone per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento di un mutuo di fr. 700.000.— concesso dalla Cassa federale dei prestiti alla S. N. L. per l'acquisto di una nuova motonave

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 7 luglio 1952 n. 372 del Consiglio di Stato ;

visto il decreto federale 6 aprile 1939 ;

visti i progetti di convenzione fra la Confederazione svizzera, il Cantone Ticino e la Società di navigazione del Lago di Lugano (S.N.L.) e fra la cassa federale dei prestiti e la S.N.L.,

d e c r e t a :

Art. 1. - E' approvata la convenzione stipulata fra la Confederazione, il Cantone Ticino e la Società di navigazione del Lago di Lugano (S.N.L.) concernente il risanamento finanziario della Società stessa.

Art. 2. - Si prende atto della rinuncia della Confederazione al credito di Fr. 211.028,30 verso la S.N.L.

Art. 3. - Si approva la conversione del credito di Fr. 103.300,85 del Cantone in Fr. 100.000.— di azioni della S.N.L., con diritto al dividendo a contare dal 1. gennaio 1952.

Art. 4. - Lo Stato del Cantone Ticino accorda la garanzia per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento sul prestito di Fr. 700.000.— che la Cassa federale dei prestiti concede alla Società di navigazione del Lago di Lugano, per l'acquisto di una motonave, alle condizioni stabilite dalla relativa convenzione.

Art 5. - E' approvata la conversione dei rimanenti Fr. 111.030,80 dei prestiti dei Comuni in un mutuo di secondo grado, di rango successivo a quello di Fr. 700.000.— della cassa federale dei prestiti, al tasso del 4%, di cui il 3% è considerato interesse e la rimanenza ammortamento.

Art. 6. - Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

